

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E SOSTANZE PERICOLOSE: la valutazione degli adempimenti ai regolamenti POPs, REACH e CLP e la marcatura CE

Criticità ed opportunità

Dott. Mag. Chim. Domenico Marchesini
R.U.O.S. Valutazione del rischio
Settore A.P.C. – Sede Centrale Milano

Sommario

Contenuti

- Motivi per cui si devono effettuare le verifiche previste dai regolamenti POPs – REACH e CLP
- Adempimenti della normativa delle sostanze pericolose applicabili a sostanze e articoli
- Alcuni concetti fondamentali sulla marcatura CE
- Indicazioni utili allo scopo di identificare i rifiuti idonei allo scopo specifico secondo le norme tecniche per gli aggregati riciclati utilizzati come prodotti da costruzione CEN/TC 154
- Rilascio di sostanze pericolose norme tecniche di riferimento CEN/TC 351
- Riflessioni finali

Motivi per cui si devono effettuare le verifiche previste dai regolamenti POPs – REACH e CLP

POPs (Persistent Organic Pollulants):

REGOLAMENTO (UE) 2019/1021 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti

I **rifiuti in ingresso** devono rispettare le indicazioni del Regolamento 1021/2019/UE (Regolamento POPs) relativo agli inquinanti organici persistenti, **per essere sottoposti alle operazioni di recupero**, secondo quanto previsto dall'articolo 7 (4), mentre i **prodotti ottenuti** devono rispettare le condizioni, ove applicabili, dell'art 4 (1) b), dello stesso regolamento.

Normativa delle sostanze Chimiche: Regolamento 1021/2019/UE (POPs) Allegato IV - Interazioni con REACH e POPs Hazard rifiuti

ALLEGATO IV Regolamento (UE) 2019/1021, come modificato dal Regolamento (UE) 2022/2400 che si applica dal 10 giugno 2023 (evidenziati in e modificate)

n.	Sostanza	CAS NR	EC NR	Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)	Funzione	Possibile presenza in articoli fino al 2012	Candidate List SVHC	AIL XIV	AIL XVII	AIL XVIII	955/14/UE
1	Endosulfan	115-29-7 950-06-9 33213-86-9	204-078-4	50 mg/kg	Insetticida, acaricida	In articoli fino al 2012	NO	NO	NO	NO	NO
2	Esatlorbutadiene	87-68-3	201-765-5	100 mg/kg	Erbicida, solvente	Fluidi termovetori, Dielettrici, Fluidi idraulici, Solvente (gomma e altri polimeri) sottoprodotto della produzione di idrocarburi clorurati. In articoli fino 2012	NO	NO	NO	NO	NO
3	Nafaleni policlorurati (1)	-	-	10 mg/kg	Isolanti	Preservante del legno, additivo in vernici e oli motore, Isolamento del cavo, condensatori, Generato involontariamente nei processi di invecchiamento	NO	NO	NO	NO	NO
4	Alcani C ₁₀ -C ₁₈ , cloro (paraffine clorate a catena corta) (SCCP)	85535-94-8	297-476-5	1 500 mg/kg La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassarlo entro il 30 dicembre 2027.	Plastificanti, ritardanti di fiamma, per pitture e componenti di leganti	Ignifugo in gomma (es. nastri trasportatori), Gomma, plastica, Tessili, scarpe, Sigillanti e sigillanti per giunti, Vernici, colle, Fluidi per la lavorazione dei metalli, Oli lubrificanti, Lampade lava	SI (2008)	NO	NO	NO	NO
5	Tetrabromodifenilietere C ₁₂ H ₄ Br ₄ O	40088-47-0 e altri	254-787-2 e altri	Somma delle concentrazioni di tetrabromodifenilietere C ₁₂ H ₄ Br ₄ O, pentabromodifenilietere C ₁₂ H ₃ Br ₅ O, and esabromodifenilietere C ₁₂ H ₂ Br ₆ O e decabromodifenilietere C ₁₂ HBr ₇ O: a) fino al 29 dicembre 2027, 600 mg/kg; b) a decorrere dal 30 dicembre 2025 fino al 28 dicembre 2027, 350 mg/kg o, se superiore, la somma della concentrazione di tali sostanze, quando sono presenti in miscela o articoli, come indicato nell'allegato I, quarta colonna, punto 2, per le sostanze tetrabromodifenilietere, pentabromodifenilietere, esabromodifenilietere, e decabromodifenilietere;	Ritardanti di fiamma	Ritardante di fiamma, ad es.: • Involanti in plastica per apparecchiature elettroniche ed elettroniche • Circuito • Isolamento negli impianti di refrigerazione • Parti di veicoli in plastica dura, come paraurti e onusotti • Inibitori di sedili e dei mobili del veicolo realizzati in schiuma di poliuretano, materassi in schiuma per uso in materassi per gli edifici • Prodotti fabbricati con plastica riciclata (contaminazione involontaria)	NO	NO	NO	NO	NO
6	Pentabromodifenilietere C ₁₂ H ₃ Br ₅ O	32534-81-9 e altri	251-084-2				NO	NO	NO	NO	NO
7	Esabromodifenilietere C ₁₂ H ₂ Br ₆ O	36483-90-0 e altri	253-068-6 e altri				NO	NO	NO	NO	NO
8	Epibromodifenilietere C ₁₂ H ₁ Br ₇ O	65928-90-3 e altri	273-031-2 e altri				NO	NO	NO	NO	NO
9	Bis (pentabromofenilmetilene); decaBDE) C ₁₂ HBr ₁₀ O	1163-19-5 e altri	214-004-9 e altri	c) a decorrere dal 30 dicembre 2027, 200 mg/kg o, se superiore, la somma della concentrazione di tali sostanze, quando sono presenti in miscela o articoli, come indicato nell'allegato I, quarta colonna, punto 2, per le sostanze tetrabromodifenilietere, pentabromodifenilietere, esabromodifenilietere, epibromodifenilietere e decabromodifenilietere.	Ritardanti di fiamma	Utilizzato ad esempio in parti in plastica di apparecchiature elettroniche ed elettroniche e veicoli (particolarmente parti in plastica dura realizzate in ABS e HIPS plastica), rivestimenti per veicoli, materiali da costruzione, sigillanti e colle, nonché mobili, prodotti in pelle e tessuti (Bipno, 2015). Nell'UE, il suo utilizzo era consentito nelle apparecchiature elettroniche ed elettroniche fino al 2006 e dal 2006 al 2008 è stato consentito l'uso in applicazioni polimeriche nel SEE. Dal 2008, la concentrazione di deca-BDE nei costituenti dei le parti ritardate di fiamma di AEE devono essere uguali o inferiori allo 0,001% di peso	SI (2012)	NO	SI (97)	NO	
10	Acido perfluorotano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C ₈ F ₁₇ SO ₃ X (X = OH, sale metallico (O-M ⁺)), alogenuro, ammido, e altri derivati compresi i polimeri	1763-23-1 2795-39-3 28467-72-5 220-027-1 29081-86-9 70226-14-8 56773-42-3 251086-16-8 4151-50-2 31508-32-8 223-980-3 1891-96-2 24448-06-7 307-35-7 e altri	217-179-8 220-027-1 248-044-6 249-415-0 274-480-8 290-375-3 223-980-3 250-965-8 218-887-4 246-282-1 208-200-8 e altri	50 mg/kg	Tensioattivo, detergente	Schiume antioceano Tessuti e pelle trattati in superficie (ad es. vestiti, mobili, tappeti, veicoli (apparenza interna) Carta e imballaggi (trattamento superficiale) Film a raggi X Prodotti per la fotografia (film, carte, rivestimenti fotografici applicati alla stampa (piatto) Bagni di cromatura e trattamento superficiale Fluidi idraulici aeronautici Luoidi per pavimenti e detergenti Vernici e lacche	NO	NO	NO	NO	NO

Normativa delle sostanze Chimiche: Regolamento 1021/2019/UE (POPs) Allegato IV - Interazioni con REACH e POPs Hazard rifiuti

n.	Sostanza	CAS NR	EC NR	Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)	Funzione	Possibile presenza in	Candidate List SVHC	AII. XIV	AII. XVII	955/14UE
11	Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani polidlorurati (PCDD/PCDF) e polibromofenili diossina-simili (di-PCB)			5 µg/kg(2) La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassare tale valore, ove ciò sia possibile in linea con il progresso scientifico e tecnico, entro il 30 dicembre 2027	Inquinante	Generato dalla combustione ad es. in ceneri e scorie di incenerimento rifiuti e nelle polveri dell'industria dei metalli (polveri di abbattimento)	NO	NO	SI	
12	DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil) etano)	50-29-3	200-024-3	50 mg/kg	Insetticida	Non più utilizzato	NO	NO	NO	SI
13	Clordano	57-74-9	200-346-0	50 mg/kg	Insetticida	Preservante del legno fino al 1990	NO	NO	NO	SI
14	Esalorociclosani, compreso il lindano	58-89-9 319-84-6 319-85-7 608-73-1	210-168-9 200-401-2 208-270-8 208-271-3	50 mg/kg	Insetticida	Pesticidi per scotparassiti dell'uomo e degli animali, come shampoo per i pidocchi, preservante del legno (non più utilizzato '80-'90)	NO	NO	NO	SI
15	Dieldrin	60-57-1	200-484-5	50 mg/kg	Insetticida	Non più utilizzato come preservante legno	NO	NO	NO	SI
16	Endrin	72-20-8	200-775-7	50 mg/kg	Insetticida, rodenticida, pesicida	Non più utilizzato	NO	NO	NO	SI
17	Epacloro	76-44-8	200-962-3	50 mg/kg	Insetticida	Preservante del legno fino 1995 circa	NO	NO	NO	SI
18	Esalorobenzene	118-74-1	200-273-9	50 mg/kg	Fungicida	Preservante del legno Solvente nell'industria tessile e metallurgica Sottoprodotto della produzione di cloro, acido cloridrico e altri prodotti chimici industriali contenenti cloro Fuochi d'artificio. Generato involontariamente nei processi di incenerimento Proibito in preparazioni dal 2002 Non più utilizzato in agricoltura	NO	NO	NO	SI
19	Clordecone	143-50-0	206-801-3	50 mg/kg	Insetticida	Non più utilizzato	NO	NO	NO	SI
20	Aldrin	309-20-2	206-215-8	50 mg/kg	Insetticida	Non più utilizzato	NO	NO	NO	SI
21	Pentaclorobenzene	608-83-5	210-172-5	50 mg/kg	Lubrificante, fluido dielettrico	additivo olio PCB Ritardante di fiamma Legante per colore in fibre di poliestere Impunità in alcuni pesticidi e solventi Generato involontariamente nell'incenerimento e nei processi industriali.	NO	NO	NO	SI
22	Bifenili polidlorurati (PCB)	1336-36-3 e altri	216-648-1	50 mg/kg (3)	Isolante, dielettrico	Trasformatori e condensatori Sigillanti per giunti in case prefabbricate Composti sigillanti in più unità di vetro Oli idraulici, lubrificanti e di lavorazione Vernici e lacche	NO	NO	NO	SI
23	Mirex	2385-85-5	219-166-6	50 mg/kg	Insetticida	Non più utilizzato	NO	NO	NO	SI
24	Toxafene	8001-35-2	232-283-3	50 mg/kg	Insetticida	Non più utilizzato	NO	NO	NO	SI
25	Esabrombifenile	38365-01-8	252-994-2	50 mg/kg	Ritardante di fiamma	Materiali resistenti al calore Prodotti elettronici Rivestimenti nell'industria automobilistica Spinnima polauranica	NO	NO	NO	SI
26	Esabromociclododecano(4)	26637-89-4 3194-55-0, 134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8	247-148-4 221-985-8	500 mg/kg La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassarlo a un valore non superiore a 200 mg/kg entro il 30 dicembre 2027.	Ritardante di fiamma	Polistirene espanso nell'isolamento degli edifici (EPS e XPS) Custodie in plastica per apparecchiature elettroniche ed elettroniche Custodie per videocassette Scatole per stereo e lettori video Scatole di derivazione e di estensione Tessuti d'arsenio Stelli, interni e carrozzine dei veicoli	SI (2008)	SI	NO	NO
27	Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri	87-98-5 e altri	201-778-6 e altri	100 mg/kg	Pesticida	Utilizzato come fungicida per la conservazione del legno (in particolare per traffico elettrico) - nei trattamenti di conservazione di pellami, tela, corda, amidi,	NO	NO	NO	NO



Normativa delle sostanze Chimiche: Regolamento 1021/2019/UE (POPs) Allegato IV - Interazioni con REACH e POPs Hazard rifiuti

n. Sostanza	CAS NR	EC NR	Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)	Funzione	Possibile presenza in	Candidate List SVHC	AII. XIV	AII. XVII	955/14/UE
28	115-32-2	204-082-0	50 mg/kg	Acaricida	destrine, colle - insetticida per il trattamento delle termiti -diserbante nella coltivazione del riso - defoliante - intermedio per la produzione del pentaclorofenato di sodio - battericida in fluidi da taglio -battericida in saponi, detersivi, prodotti per la pulizia, disinfettanti per uso domestico e non	NO	NO	NO	NO
29	Acido perfluorottanoico (PFOA), i suoi sali e composti a esso correlati di cui all'allegato I	335-87-1 e altri	mg/kg (PFOA e suoi sali), 40 mg/kg (somma dei composti correlati al PFOA). La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassare tale valore, ove ciò sia possibile in linea con il progresso scientifico e tecnico, entro il 30 dicembre 2027.	Tensioattivo Impermeabilizzante Intermedio di polimerizzazione	L'acido perfluorottanoico (PFOA), i suoi sali e i suoi derivati sono ampiamente usati sia come tali nei prodotti che nella produzione di fluoroelastomeri e fluoropolimeri. Il fluoropolimero più importante è il PTFE. I derivati del PFOA sono utilizzati in prodotti come schiume antifoendo, agenti umettanti e detersivi, agenti bagnanti e detersivi, fluoropolimeri a catena laterale sono utilizzati, ad esempio, nei tessuti, prodotti in pelle, imballaggi in carta e cartone, vernici, lacche, colle, sigillanti e lucidi per pavimenti, sigillanti e lucidanti per pavimenti. I fluorotelomeri sono utilizzati principalmente nei tessuti e nei tappeti, nonché nei prodotti per la cura dei capelli e nei rivestimenti di prodotti tessili e cartacei.	SI (2013)	NO	NO	NO
30	Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), i suoi sali e composti a esso correlati	355-46-4 e altri	1 mg/kg (PFHxS e suoi sali), 40 mg/kg (somma dei composti correlati al PFHxS). La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassare tale valore, ove ciò sia possibile in linea con il progresso scientifico e tecnico, entro il 30 dicembre 2027.	Tensioattivi Impermeabilizzanti	Schiume antifoendo, tessili	SI (2017)	NO	NO	NO



1. Nafthaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del nafthalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro.
2. Il limite è calcolato come la somma di PCDD, PCDF e di-PCB in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) di cui alla parte 2, terzo comma, della tabella dell'allegato V.9;
3. Ove applicabile, si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 e EN 12766-2
4. Per "esabromociclododecano" si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano.9;

Per i rifiuti

- Si possono escludere per origine se ragionevolmente il rifiuto nota la composizione e il processo di origine non permettono la loro presenza, nel dubbio è necessario l'analisi per i parametri pertinenti. Una valutazione deve essere sempre fatta
- Non è possibile raggiungere i limiti tramite la miscelazione
- Se si possono separare devono essere comunque smaltiti e distrutti

Per i prodotti

Possono essere presenti solo in traccia come contaminanti non intenzionali conformemente a quanto specificato nelle voci pertinenti dell'allegato I o II.

Verifica adempimenti REACH e CLP perchè?

Articolo 184-ter

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

- Restrizioni/autorizzazioni?
→
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio (...), e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
 - b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
 - c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta **la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti**;
 - d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a **impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana**.
- REACH -CLP
- REACH -CLP
- REACH -CLP

5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non e' stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché' il materiale soddisfi i **pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati**. **Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto**

REACH -CLP

La normativa REACH è normativa di prodotto per sostanze, miscele e articoli. Serve proprio per la gestione degli impatti e del rischio sulla salute e l'ambiente, fornisce elementi per la verifica dei punti c e d in particolare, ma anche informazioni per la sicurezza dell'uso specifico che deve essere valutato e fornisce implicitamente anche elementi dell'esistenza di un mercato. Affinché l'EOW possa essere immesso sul mercato devono essere verificati gli adempimenti REACH e CLP per l'utilizzo legale, sotto la responsabilità di chi immette sul mercato.

La conformità ad un regolamento Europeo o ad un decreto nazionale è condizione sufficiente alla verifica degli adempimenti come EoW?

Criticità

Il sistema di controlli e di autorizzazione, escludono tipologie di EoW da verifiche e monitoraggi da parte di AC e AV. Si potrebbe avere casi in cui un EoW identico, ma che per vari motivi è fuori «dal sistema» non venga mai controllato/verificato. Si possono creare così delle disparità di trattamento...

Esiste un problema di frammentazione di competenze ambientali e sulla salute che deve essere risolto, perché crea vuoti nelle verifiche e nei controlli.

Il mercato deve garantire (se ben autoregolato) il rispetto della normativa. La normativa sulle sostanze pericolose delega la responsabilità a chi immette sul mercato e la vigilanza avviene post-market.

Dire che «*si è fatto sempre così e non ci sono mai stati problemi*», non è vero per tutte le filiere, perché per valutare gli impatti, **bisogna cercarli** ed è necessario **conoscere i pericoli per la salute e l'ambiente** delle varie sostanze. Se non fosse così, la normativa nel tempo non sarebbe stata modificata.

Casi emblematici: PFAS, gli Ftalati, ecc..

Sia le aziende che le AC e AV devono fare un passo in avanti di conoscenza e di prevenzione, per non affrontare a posteriori problemi che non sono di facile o di impossibile soluzione

SEQUENZA LOGICA VERIFICA ADEMPIMENTI REACH E CLP previsti dalla check-list

For the safe use instruction of the article go to: [Safe use instruction](#)

CANDIDATE LIST SUBSTANCES

Substance name(s)

Lead

Reason for inclusion

Toxic for reproduction (Article 57c)



WP-SHRU

→ Lead

Identifiers

Article name

WP-SHRU

Primary article identifier type

Serial number

Primary article identifier value

14589210XXX

Categorisation

Article category

2509000000 - SECTION V (25 - 27) Mineral products > Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement > Chalk

Production in European Union

both EU produced and imported

Safe use instruction

The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article throughout the whole life cycle including service life, disassembly and waste/recycling stage

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Aggregati: articoli o sostanze ai sensi del REACH?

Per gli aggregati riciclati nella maggior parte ricadiamo nella definizione del REACH di articoli.

Nell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento REACH che definisce un articolo come “*un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica*”.

Attenzione che però nel caso di: UNI EN 13139:2003: aggregati per malta (sabbia)

Se per tale funzione la forma, la superficie o il disegno non determina la funzione del materiale in misura maggiore rispetto alla sua composizione chimica, allora l'aggregato non sarà in linea con la definizione di articolo, e deve dunque essere considerato una sostanza in quanto tale o contenuta in una miscela. La malta è un conglomerato costituito da una miscela di legante (ad esempio cemento e/o calce), acqua, inerti fini (ad esempio sabbia) ed eventuali additivi, il tutto in proporzioni tali da assicurare lavorabilità all'impasto bagnato e resistenza meccanica allo stato asciutto, dopo la presa e l'indurimento. Nel caso della sabbia utilizzata nella malta norma UNI EN 13139:2003: aggregati per malta (sabbia); Per il suo uso, la composizione chimica è più importante rispetto alla forma, alla superficie o al disegno delle particelle

Line guida: Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli Giugno 2017 Versione 4.0

Confronto tra sostanza e articolo verifiche da effettuare per la normativa REACH e CLP

Sostanza	Applicabilità adempimento/ Necessaria verifica	Articolo	Applicabilità adempimento/ Necessaria verifica
1- IDENTITA'	SI	1-IDENTITA'	SI (definire perché è un articolo)
2- REGISTRAZIONE VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA	SI	REGISTRAZIONE VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA	SI (casi particolari) ¹⁾
3- CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO	SI	3- CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO	NO
4- SCHEDA DATI DI SICUREZZA	SI	4- SCHEDA DATI DI SICUREZZA	SI (casi particolari) ²⁾
5- VERIFICA DELLE SOSTANZE SVHC-RESTRIZIONI-AUTORIZZAZIONI-NOTIFICHE	SI	5- VERIFICA DELLE SOSTANZE SVHC-RESTRIZIONI-AUTORIZZAZIONI-NOTIFICHE	SI
6- NOTIFICHE ALL'ECHA E ISS	SI	6- NOTIFICHE ALL'ECHA E ISS	SI (casi particolari) ³⁾
7- OBBLIGO DELLA CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	SI	7- OBBLIGO DELLA CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	SI
8- NOTIFICA PREVISTA DALLA DIRETTIVA RIFIUTI (WFD) DATABASE SCIP	SI	8- NOTIFICA PREVISTA DALLA DIRETTIVA RIFIUTI (WFD) DATABASE SCIP	SI

1) La registrazione di sostanze contenute in articoli è richiesta quando sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento REACH:

- la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili
 - la quantità complessiva della sostanza presente in tutti gli articoli con rilascio intenzionale (ossia anche i quantitativi che non sono destinati a essere rilasciati) prodotta o importata da un attore supera 1 tonnellata all'anno
- 2) Nel caso di articoli non si forniscono SDS, a meno per le sostanze che rilasciano per l'utilizzo specifico. I fornitori di articoli che contengono più dello 0,1 % p/p di una sostanza inclusa nell'elenco delle sostanze candidate devono fornire informazioni sufficienti agli utilizzatori a valle e ai distributori al fine di consentirne un uso sicuro.

3) produttori e gli importatori devono notificare all'ECHA le sostanze enumerate nell'elenco di sostanze candidate presenti nei loro articoli, se si verificano entrambe le condizioni:

1. La sostanza è presente negli articoli di riferimento in concentrazione superiore allo 0,1% peso per peso.
2. La sostanza è presente in quegli articoli di riferimento in quantità superiori a una tonnellata all'anno.
3. Le aziende devono effettuare la notifica non oltre sei mesi dopo l'inclusione della sostanza nell'elenco di sostanze candidate.

Esenzioni

Vi sono due casi in cui una notifica non viene richiesta. 1. Il produttore o l'importatore di un articolo può escludere l'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente alle sostanze durante condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili dell'articolo, compreso il suo smaltimento. In questi casi il produttore o l'importatore fornirà istruzioni adeguate al destinatario dell'articolo. 2. Per tale uso la sostanza è già stata registrata nell'UE da un produttore o un importatore.

Sostanze pericolose nei prodotti da costruzione e SVHC

Sosta
preoc

Le SV
partic
nei m

<https://>

Come
rifiuti
assoll

Esem

PCB, I

<https://>

L'eler
regol
ai sen
del re
causa
sosta

Construction Product Regulation - Annex I (3) - Hazardous Substances

EU. Hazardous Substances for Purposes of Annex I (3) (Requirements for Construction Works), Regulation 305/2011/EU on Marketing of Construction Products, amended by Regulation 574/2014/EU, 28 May 2014

This list contains a non-exhaustive inventory of substances taken from: (1) Table 3 of Annex VI to CLP; (2) the Candidate List of SVHCs; (3) Annex XIV of REACH (Authorisation List); (4) Annex XVII of REACH (Restrictions List); (5) F-gases subject to emission limits/reporting per Regulation 517/2014/EU; and (6) volatile organic compounds (VOCs) listed in the Ambient Air Directive 2008/50/EC. The basis of the list is Annex I(3) of the Construction Products Regulation 305/2011/EC, which stipulates that construction works must not have a high impact on human health or the environment as a result of: giving off toxic gas; emissions of dangerous substances, volatile organic compounds (VOC), greenhouse gases or dangerous particles into indoor or outdoor air; release of dangerous substances into drinking water, ground water, marine waters, surface waters or soil.

Last updated 23 gennaio 2024. Database contains 5175 unique substances/entries.

> [Filter the list](#)

Substance Name	EC No.	CAS No.	EU CLP (1272/2008)	EU REACH: Annex XIV	EU REACH: List of SVHC	EU REACH: Annex XVII	EU FGG (517/2014)	EU VOC (2008/50)
'amyl nitrite', mixed isomers	203-770-8	110-46-3	yes					
((4-phenylbutyl)hydroxyphosphoryl)acetic acid SQ 26999	412-170-7	83623-61-4	yes					
(+)-(1S, 2S, 3S, 5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-3-spiro-1'-	430-460-1	139636-82-5	yes					

RELEVANT LEGISLATION

Construction Products Regulation

Contact EUCLEF Helpdesk

La marcatura CE per i prodotti da costruzione è obbligatoria?

Tutti i materiali ed i prodotti da costruzione rientrano nel Regolamento (UE) n. 305/2011 che stabilisce che ogni prodotto, materiale e kit stabilmente inglobato in una costruzione è un prodotto da costruzione. Il Regolamento Europeo **richiede la presenza di una norma armonizzata di prodotto** che deve essere studiata ed applicata nel dettaglio dal fabbricante


Regolamento (UE) n. 305/2011 Art. 1 Il presente regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione.

Quando è obbligatorio il marchio CE?

Il marchio CE è obbligatorio solo per i prodotti per i quali esistono specifiche a livello dell'UE e che richiedono l'apposizione del marchio CE.

Alcuni prodotti sono soggetti contemporaneamente a diversi requisiti UE. Prima di apporre il marchio CE, occorre accertarsi che il prodotto soddisfi tutti i requisiti pertinenti. È vietato apporre il marchio CE sui prodotti per i quali non esistono specifiche a livello dell'UE o che non ne richiedono l'apposizione.

Marcatura CE indicazioni della commissione europea



https://marcatura-ce.com/wp-content/uploads/2022/04/Guida_marchio_CE_costruzioni-1.pdf



https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/ce-marking/index_it.htm

Esistono delle Esenzioni dalla marcatura CE?

1.2.3. Esenzioni dalla marcatura CE

In alcuni casi, anche se il prodotto e il suo uso previsto rientrano nel campo di applicazione di una norma armonizzata voi, nella vostra qualità di fabbricante, non siete obbligati ad apporre il marchio CE al vostro prodotto.

Le eccezioni riguardano i casi in cui il prodotto sia fabbricato individualmente o su misura per un uso determinato o se il processo di fabbricazione del prodotto debba rispettare procedimenti tradizionali di produzione per la conservazione di opere sotto tutela ufficiale (edifici storici, opere del patrimonio, ecc.).

Se desiderate avvalervi di una di queste eccezioni vi raccomandiamo caldamente di accertare che esse valgano effettivamente per il vostro prodotto poiché, in caso contrario, potreste avere problemi con le autorità preposte alla sorveglianza del mercato. Se avete domande in merito al vostro prodotto dovrete mettervi in contatto con lo Punto contatto prodotti nel paese in cui in tendete vendere il prodotto stesso

Chi può fare le analisi?

DPR 380 (art.59)

"(...) 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:

- a) prove sui materiali da costruzione;
- b) lettera soppressa dalla L. 7 AGOSTO 2012, N. 134;
- c) prove di laboratorio su terre e rocce;

c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti

3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità".

I Laboratori di cui all'art.59 lett.c-bis sono stati poi effettivamente autorizzati, a partire da inizio 2022, da parte del Ministero secondo i dettami della Circolare 633/2019 che ha per oggetto appunto: "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all'art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001".

Ricapitolando, quindi, tali laboratori sono a tutti gli effetti autorizzati ad effettuare le prove e, aspetto da sottolineare, gli unici autorizzati a certificarle "su strutture e costruzioni esistenti" in cui, tale terminologia, è stata più volte richiamata e sottolineata dallo stesso Ministero proprio per differenziare e specificare la loro funzione rispetto a quella dei precedenti laboratori di cui alla lett.a (autorizzati nel rispetto della circ.7617/2010 "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001") già operanti da molti anni ma con altro scopo e competenza

Metodo di campionamento per aggregati

Il metodo per il campionamento degli aggregati è la norma UNI EN 932-1 e deve essere utilizzata per la definizione della DoP

UNI EN 932-1:1998 Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati. Metodi di campionamento.

La versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 932-1 (edizione agosto 1996), specifica i metodi per ottenere campioni di aggregati da forniture, da impianti di preparazione e di trattamento, ivi compresi scorte. I metodi descritti nella norma sono altresì adatti per ottenere campioni elementari che possono essere provati separatamente. Sono anche indicati per la riduzione di campioni. I metodi specificati nella norma sono limitati agli utilizzi in ingegneria civile.

UNI EN 932-6:2001 Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Definizioni di ripetibilità e riproducibilità

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 932-6 (edizione maggio 1999). La norma fornisce le definizioni di ripetibilità e riproducibilità della ISO 5725-1 adattate alla specifica situazione di campionamento e prova degli aggregati. Questi adattamenti sono stati eseguiti perché le porzioni di prova o i campioni di prova degli aggregati non sono solitamente identici l'uno all'altro, come specificato nella ISO 5725-1.

I Metodi di analisi sono strettamente collegati alla metodologia di campionamento e sono indicati nelle norme specifiche.

NON SI POSSONO UTILIZZARE METODI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALLA NORMATIVA APPLICABILE !!!!

Standard EU elaborati dal CEN/TEC 154 Aggregates

Reference	Title
EN 1367-3:2001/AC:2004	Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 3 : Boiling test for Sonnenbrand basalt
EN 13055:2016	Lightweight aggregates
EN 933-3:2012	Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of particle shape - Flakiness index
EN 933-1:2012	Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution - Sieving method
EN 1097-2:2020	Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation
EN 1097-6:2022	Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorption
EN 932-3:2022	Tests for general properties of aggregates - Part 3: Procedure and terminology for simplified petrographic description
EN 932-6:1999	Tests for general properties of aggregates - Part 6: Definitions of repeatability and reproducibility
EN 933-7:1998	Tests for geometrical properties of aggregates - Part 7: Determination of shell content - Percentage of shells in coarse aggregates
EN 13179-1:2013	Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures - Part 1: Delta ring and ball test
EN 1367-8:2014	Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 8: Determination of resistance to disintegration of Lightweight Aggregates
EN 933-6:2022	Tests for geometrical properties of aggregates - Part 6: Assessment of surface characteristics - Flow coefficient of aggregates
EN 1097-7:2022	Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7: Determination of the particle density of filler - Pycnometer method
EN 933-10:2009	Tests for geometrical properties of aggregates - Part 10: Assessment of fines - Grading of filler aggregates (air jet sieving)
EN 13043:2002/AC:2004	Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas
EN 1097-10:2014	Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 10: Determination of water suction height
EN 13383-1:2002/AC:2004	Armourstone - Part 1: Specification
EN 1367-7:2014	Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 7: Determination of resistance to freezing and thawing of Lightweight aggregates
EN 1097-1:2023	Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval)
EN 1367-2:2009	Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test
EN 1097-9:2014	Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 9: Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres - Nordic test
EN 1097-11:2013	Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 11: Determination of compressibility and confined compressive strength of lightweight aggregates
EN 13450:2002/AC:2004	Aggregates for railway ballast
EN 933-11:2009/AC:2009	Tests for geometrical properties of aggregates - Part 11: Classification test for the constituents of coarse recycled aggregate
EN 932-5:2012/AC:2014	Tests for general properties of aggregates - Part 5: Common equipment and calibration
EN 933-5:2022	Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of percentage of crushed particles in coarse and all-in natural aggregates
EN 1097-8:2020	Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 8: Determination of the polished stone value
EN 1744-4:2021	Tests for chemical properties of aggregates - Part 4: Determination of water susceptibility of fillers for bituminous mixtures
EN 933-9:2022	Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of fines - Methylene blue test
EN 1367-6:2008	Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 6: Determination of resistance to freezing and thawing in the presence of salt (NaCl)

Reference	Title
EN 13139:2002/AC:2004	Aggregates for mortar
EN 13383-2:2019	Armourstone, Part 2: Test methods
EN 933-2:2020	Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures
EN 1097-3:1998	Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 3: Determination of loose bulk density and voids
EN 933-8:2012+A1:2015	Tests for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines - Sand equivalent test
EN 12620:2002+A1:2008	Aggregates for concrete
EN 1367-5:2011	Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 5: Determination of resistance to thermal shock
EN 933-11:2009	Tests for geometrical properties of aggregates - Part 11: Classification test for the constituents of coarse recycled aggregate
CEN/TS 17438:2020	Source materials considered in the development of the Aggregate standards of TC 154
EN 13179-2:2000	Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures - Part 2: Bitumen number
EN 932-2:1999	Tests for general properties of aggregates - Part 2: Methods for reducing laboratory samples
EN 1744-1:2009+A1:2012	Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis
EN 1744-7:2012	Tests for chemical properties of aggregates - Part 7: Determination of loss of ignition of Municipal Incinerator Bottom Ash Aggregate (MIBA Aggregate)
EN 13043:2002	Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas
EN 932-5:2012	Tests for general properties of aggregates - Part 5: Common equipment and calibration
EN 1744-8:2012	Tests for chemical properties of aggregates - Part 8: Sorting test to determine metal content of Municipal Incinerator Bottom Ash (MIBA) Aggregates
EN 1367-4:2008	Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 4: Determination of drying shrinkage
EN 933-4:2008	Tests for geometrical properties of aggregates - Part 4: Determination of particle shape - Shape index
EN 13139:2002	Aggregates for mortar
EN 1744-5:2006	Tests for chemical properties of aggregates - Part 5: Determination of acid soluble chloride salts
EN 13450:2002	Aggregates for railway ballast
EN 1097-4:2008	Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 4: Determination of the voids of dry compacted filler
EN 1367-1:2007	Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 1: Determination of resistance to freezing and thawing
EN 13242:2002+A1:2007	Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction
EN 13383-1:2002	Armourstone - Part 1: Specification
EN 932-1:1996	Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling
EN 1097-5:2008	Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 5: Determination of the water content by drying in a ventilated oven
EN 1367-3:2001	Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 3: Boiling test for "Sonnenbrand basalt"
EN 1744-6:2006	Tests for chemical properties of aggregates - Part 6: Determination of the influence of recycled aggregate extract on the initial setting time of cement
EN 1744-3:2002	Tests for chemical properties of aggregates - Part 3: Preparation of eluates by leaching of aggregates

Esiste una norma di riferimento per definire i materiali (rifiuti) idonei a produrre aggregati riciclati?

CEN/TS 17438:2020

Materiali di partenza considerati nello sviluppo degli standard aggregati di TC 154

Questo documento informa gli utenti sui materiali di partenza che sono stati presi in considerazione nello sviluppo delle norme sugli aggregati: - EN 12620 "Aggregati per calcestruzzo"; - EN 13043 "Aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aerodromi e altre aree trafficate"; - EN 13139 "Aggregati per malta"; - EN 13242 "Aggregati per materiali non legati e legati idraulicamente per l'uso nei lavori di ingegneria civile e nella costruzione di strade"; - EN 13383-1 "Armourstone - Parte 1: Norma di prodotto"; - EN 13450 "Aggregati per massicciata ferroviaria"; - EN 13055 "Aggregati leggeri"; Nel presente documento sono inclusi solo i materiali di partenza con una storia di utilizzo in uno o più Stati membri. Specifica inoltre il materiale di partenza con una storia di utilizzo per l'ambito di applicazione di un solo standard aggregato specifico.

<https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=CEN:6>

Stralcio del prospetto 1 Elenco d'inventario con codici di classificazione e stato dei materiali di origine per le norme degli aggregati del CEN/TC 154

N.	Origine	Punti	Materiale specifico	EN 12620	EN 13043	EN13139	EN13242	EN13383	EN 13450
P	Aggregati Naaturali	P	Qualsiasi natura petrografica rientrante nella EN 932-3	SI	SI	SI	SI	SI	SI
A	Industrie di riciclaggio dei materiali da costruzione demolizione	A1	Conglomerato bituminoso ^{a)} da recupero	NO	(SI) ^{a)}	NO	SI	NO	NO
		A2	Calcestruzzo frantumato	SI	NO	NO	SI	SI	NO
		A3	Laterizi frantumati, murature	SI	NO	NO	SI	NO	NO
		A4	Materiali legati e non legati con leganti idraulici	SI	NO	NO	SI	NO	NO
		A5	Miscela di A1-A2-A3-A4	SI	NO	NO	SI	SI ^{b)}	NO
		A6	Massicciata per ferrovie riciclata	SI	SI	SI	NO	NO	SI
B	Industria dell'incenerimento urbano	B1	Cenere pesante da inceneritore di rifiuti solidi urbani ^{c)}	SI	SI	NO	SI	NO	NO
			Inclusa cenere volante MBA						
		B2	Cenere volante da inceneritore di rifiuti solidi urbani	NO	SI (solo come componente di filler composito ^{d)})	NO	NO	NO	NO

- a) Il conglomerato bituminoso di recupero è un componente consolidato per miscele bituminose, ma non è un aggregato previsto dallo scopo e campo di applicazione della presente specifica
- b) Solo punti A2 e A3
- c) I requisiti del MIBA sono basati sull'esperienza dell'installazione a griglia
- d) Aggregato filler di origine minerale, che è stato prodotto due o più origini di cui al prospetto 1

Rilascio di sostanze pericolose

Sin dalla sua istituzione, il CEN/TC 351 "Prodotti da costruzione – Valutazione del rilascio di sostanze pericolose" ha lavorato alla formulazione di metodi di prova per diversi aspetti del rilascio di sostanze pericolose dai prodotti da costruzione. Formulazione, poiché esistevano già molti metodi di prova e necessitavano solo di un adattamento per essere utilizzati per i prodotti da costruzione. Un passo importante è stata la convalida dei metodi di prova per valutarne l'idoneità all'uso, la ripetibilità e la riproducibilità. Poiché la Fase IV del lavoro richiesto è quasi terminata, il TC desidera presentare i risultati a un pubblico più ampio.

<https://standards.cenelec.eu/dyn/www/f?p=CEN:105::RESEI:....>

<https://www.cenelec.eu/areas-of-work/cen-cenelec-topics/>

Elenco norme tecniche

Norme Tecniche elaborate dal CEN/TEC 351 per la valutazione delle sostanze pericolose dei prodotti da costruzione

EN 17845:2023 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Determination of biocide residues using liquid chromatography with mass spectrometric detection (LC-MS/MS)	EN 17196:2023 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Digestion by aqua regia for subsequent analysis of inorganic substances	EN 17844:2023 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and of benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes (BTEX) - Gas chromatographic method with mass spectrometric detection	EN 17331:2023 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Content of organic substances - Methods for extraction and analysis
EN 17200:2023 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Analysis of inorganic substances in eluates and digests - Analysis by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)	EN 17200:2023 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Analysis of inorganic substances in eluates and digests - Analysis by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)	EN 17201:2023 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Content of inorganic substances - Methods for analysis of aqua regia digests	EN 17195:2023 IN VIGORE EN 17195:2023 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Analysis of inorganic substances in eluates
EN 17197:2023 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Analysis of inorganic substances in eluates and digests - Analysis by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES)	EN 17332:2023 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Analysis of organic substances in eluates	EN 16637-1:2023 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Part 1: Guidance for the determination of leaching tests and additional testing steps	CEN/TR 17985:2023 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Methods for the determination of N-nitrosamines in air samples derived by EN 16516
EN 16637-3:2023 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Part 3: Horizontal up-flow percolation test	EN 16637-2:2023 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Part 2: Horizontal dynamic surface leaching test	CEN/TR 17965:2023 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Guidance for a broader application of the CEN/TC 351 reference room	CEN/TR 17459:2022 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Determination of ecotoxicity of construction product eluates
EN 16687:2023 Assessment of release of dangerous substances - Terminology	prEN 17216 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Determination of activity of radium-226, thorium-232 and potassium-40 in construction products using semiconductor gamma-ray spectrometry	prCEN/TR XXX Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Specific quality assurance measures	FprCEN/TR 18020 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Sampling and quantitative determination of asbestos in construction products


Norme Tecniche elaborate dal CEN/TEC 351 per la valutazione delle sostanze pericolose dei prodotti da costruzione

EN 17637:2022 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Dose assessment of emitted gamma radiation	EN 16516:2017+A1:2020 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air	EN 17087:2019 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Preparation of test portions from the laboratory sample for testing of release and analysis of content	CEN/TR 17304:2018 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air of ammonia from cellulose insulation at 90 % RH
CEN/TS 17216:2018 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Determination of activity concentrations of radium-226, thorium-232 and potassium-40 in construction products using semiconductor gamma-ray spectrometry	CEN/TR 17113:2017 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Radiation from construction products - Dose assessment of emitted gamma radiation	CEN/TR 17105:2017 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Guidance on the use of ecotoxicity tests applied to construction products	CEN/TR 16797-2:2015 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Guidance on the statistical assessment of declared values - Part 2: Technical and statistical background
CEN/TR 16797-1:2015 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Guidance on the statistical assessment of declared values - Part 1: Principles and rules of application	CEN/TR 16496:2013 Construction Products - Assessment of release of dangerous substances - Use of harmonised horizontal assessment methods	CEN/TR 16410:2012 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Barriers to use - Extension to CEN/TR 15855 Barriers to trade	CEN/TR 16220:2011 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Complement to sampling
CEN/TR 16098:2010 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Concept of horizontal testing procedures in support of requirements under the CPD	CEN/TR 16045:2010 Construction Products - Assessment of release of dangerous substances - Content of regulated dangerous substances - Selection of analytical methods	CEN/TR 15858:2009 Construction products - Assessment of the release of regulated dangerous substances from construction products based on the WT, WFT/FT procedures	CEN/TR 15855:2009 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Barriers to trade
prEN 17216 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Determination of activity of radium-226, thorium-232 and potassium-40 in construction products using semiconductor gamma-ray spectrometry (Under Approval)	prCEN/TR XXX Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Specific quality assurance measures (Under Drafting)	FprCEN/TS 18020 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Sampling and quantitative determination of asbestos in construction products (Under Approval)	FprCEN/TR 18043 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Pros and cons of methods for communicating the potential release of dangerous substances into soil, groundwater or surface water and indoor air (Under Approval)

Riflessioni

- Il proponente deve dare l'evidenza che il rifiuto è idoneo per produrre l'EoW destinato all'uso specifico nel rispetto della norma tecnica applicabile più aggiornata
- Se è un prodotto nuovo e l'uso non è previsto è il proponente che deve dimostrare l'uso specifico in maniera esaustiva anche con prove sperimentali, soprattutto se manca una normativa tecnica di riferimento, dichiarando le caratteristiche specifiche. Dopo di che può avviare il processo per un norma tecnica armonizzata.
- Il protocollo di accettazione dei rifiuti non deve definire solo il codice EER, ma anche le caratteristiche merceologiche e chimico fisiche di accettazione per l'uso specifico
- Per l'ammissibilità del rifiuto al processo di recupero bisogna rispettare i limiti previsti dal Regolamento POPs
- Per la valutazione dell'impatto sulla salute e l'ambiente bisogna rispettare gli adempimenti applicabili dei Regolamenti REACH e CLP, necessari anche per il la marcatura CE e l'immissione sul mercato
- **Opportunità: se la marcatura CE se applicata correttamente nelle varie fasi implica la conoscenza di dettaglio del processo di fabbricazione e della composizione del materiale in ingresso al processo per l'ottenimento del EoW rispondente alla norma tecnica per l'uso specifico**

- **L'utilizzo di diversi codici EER per produrre lo stesso EoW risulta di non facile applicazione e deve essere dimostrata nel rispetto eventualmente anche della marcatura CE**
- **I test di rilascio delle sostanze pericolose** dovrebbero essere aggiornati tenendo in considerazione le norme europee che negli anni si sono sviluppate, definendo anche limiti e saggi ecotossicologici con i criteri di valutazione
- Dove previsto dalla normativa tecnica bisogna utilizzare la preparazione degli eluati secondo la EN 1744-3
- Il parere di ARPA e il controllo effettuato solo da ARPA **non certificano l'EoW**.
- **Tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle condizioni normativa dell'EoW deve essere conservata almeno per 10 anni e tenuta aggiornata (10 anni legati alle disposizioni REACH e CLP)**
- Si ricorda che esistono diversi sistemi sanzionatori: per la marcatura CE, per gli adempimenti REACH e CLP, in assenza anche di un solo requisito dimostrato siamo in presenza non più di un EoW ma di un rifiuto con tutte le conseguenze del caso
- Per il Regolamento POPs deve essere ancora ufficializzato in Italia un decreto sanzionatorio specifico



Spero di avere fatto accendere delle idee

GRAZIE DELL' ATTENZIONE

EMAIL: d.marchesini@arpalombardia.it